



**COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI**  
(Provincia L'Aquila)

OK RICEVUTO

Oggetto: Inoltro nota prot. n. 12369 del 12/12/2017 "Comitato Difesa del Territorio Equo" e copia deliberazione di C.C. n. 37 del 21/12/2017.

Comune di Magliano de' Marsi - Prov. (AQ)

Prot. n. 0001524 del 08-02-2018

UFF. SEGRETARIO

Categoria 1 Classe 1



✓ Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

✓ Regione Abruzzo  
Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio  
Servizio Governo del Territorio,  
Beni Ambientali  
Aree Protette e Paesaggio  
[dph004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph004@pec.regione.abruzzo.it)

✓ Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
Servizio Usi Civici  
[dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it)

✓ Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Risorse del territorio ed Attività estrattive  
[dpc023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc023@pec.regione.abruzzo.it)

✓ All'ARTA Abruzzo  
Agenzia Regionale per la  
Tutela dell'Ambiente  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)  
[dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

✓ All'ASL n. 1  
Avezzano-Sulmona-L'Aquila  
[protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)

✓ Alla Provincia di L'Aquila  
Servizio Territorio d'Urbanistica  
Settore Politiche Ambientali  
[ambiente@provincia.laquila.it](mailto:ambiente@provincia.laquila.it)

✓ Al Comune di Massa D'Albe  
Servizio Tecnico  
Massa D'Albe (AQ)  
[utc@comune.massadalbe.aq.it](mailto:utc@comune.massadalbe.aq.it)

✓ p.c.  
Al Commissario Prefettizio  
del Comune di Massa D'Albe  
[info@comune.massadalbe.aq.it](mailto:info@comune.massadalbe.aq.it)

Al Presidente del  
Comitato di difesa del territorio Equo  
Sig.ra Velina Armati  
Via Cesare Luce, n. 11  
Massa D'Albe (AQ)

Con la presente, in esecuzione a quanto disposto e per mandato conferito con deliberazione di C.C. n. 37 del 21/12/2017 avente ad oggetto "*Partecipazione al Consiglio Comunale dei rilievi presentati dal Comitato Difesa del territorio Equo sul procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di compostaggio sito nel territorio di Massa D'Albe. Determinazioni*", si inoltra agli uffici in indirizzo la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 12369 in data 12/12/2017 del "*Comitato Difesa del Territorio Equo*", con invito a fornire opportuni chiarimenti e riscontri su ogni singolo interrogativo, su ogni singola argomentata censura espressi nella medesima nota dal Comitato sul procedimento formativo che ha portato alla autorizzazione ed alla realizzazione dell'impianto di compostaggio nel Comune di Massa D'Albe.



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Maria Perrotta)

Allegati:

Delibera di C.C. n. 37 del 21/12/2018

Nota del Comitato difesa del territorio equo del 12/12/2017 prot. n. 12369 e suoi allegati.



# COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI

Provincia di L'Aquila

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Reg. Data 21-12-2017

**Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEI RILIEVI PRESENTATI DAL "COMITATO DIFESA DEL TERRITORIO EQUO" SUL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL 'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO NEL TERRITORIO DI MASSA D'ALBE. DETERMINAZIONI.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre dalle ore 17:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AVV. AMICONI MARIANGELA	P	TIBERI QUIRINO	P
CUCCHIARELLI DOMENICO	P	SILVESTRI CARMINE	P
GENTILE VALERIA	A	IACOMINI ANGELO	A
MORGANTE ANDREA	P	IACOBONI GIANFRANCO	A
MINICUCCI FRANCESCO	P	MORDINI ESTERINA	P
DI CRISTOFANO DOMENICO	P	GENTILE SANTE	P
CIOFANI ANDREA	P		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza L' AVV. AMICONI MARIANGELA nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa il Segretario Com.le DOTT.SSA PERROTTA MARIA
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
- La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con dettagliata ed argomentata nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 12369 del 12/12/2017 e allegati documenti nella medesima citati, il Presidente del **"Comitato Difesa del Territorio Equo"**, sig. ra Armati Velina, in forza del verbale assembleare del 11/12/2017 ha chiesto a questo Comune *" di far prendere visione al Consiglio Comunale dei rilievi tutti analiticamente evidenziati per il successivo inoltrare a tutti gli Organi ed Autorità Amministrative che hanno formato il procedimento che ha portato alla autorizzazione ed alla realizzazione dell'impianto di Compostaggio sito nel Comune di Massa D'Albe, affinché forniscano adeguati e puntuali chiarimenti e riscontri in merito ad ogni singolo interrogativo e ad ogni singola argomentata censura, onde valutare eventuali e successive azioni da intraprendere a tutela del nostro territorio."*

Dato atto che il Comune di Magliano de' Marsi, ha nel tempo condiviso azioni di contrasto alla realizzazione dell'impianto di Compostaggio nel Comune di Massa D'Albe e rappresentato a più riprese agli organi coinvolti nel procedimento autorizzativo dell'impianto *de quo* forte preoccupazione per l'impatto sull'ambiente e per gli effetti sulla salute degli abitanti che lo stesso avrebbe potuto provocare, nonché il rischio di ripercussioni fortemente impattanti per il territorio e l'inevitabile definitivo degrado dell'area già compromessa dalle cave e più precisamente a tal fine

- ha approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 21/03/2014 una mozione di contrarietà alla realizzazione dell'impianto di gestione e compostaggio di rifiuti nel limitrofo Comune di Massa d'Albe;
- il Comune, al fine di tutelare le comunità potenzialmente interessate alla realizzazione dell'impianto di Compostaggio, ha chiesto all'IRSA-CNR un parere tecnico procedurale e d'impatto ambientale relativo all'impianto di Compostaggio;
- ha condiviso e fatte proprie le doglianze espresse dal *Comitato a difesa del territorio Equo*, nel ricorso promosso dal Comitato stesso innanzi al TAR contro la Regione Abruzzo, il Comune di Massa D'Albe, l'A.R.T.A., la ASL e nei confronti della Ditta C.E.S.C.A. realizzatrice dell'impianto per l'accertamento e l'annullamento della Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n. DA21/103 del 25/06/2014 e degli altri atti consequenziali relativi alle autorizzazioni rilasciate per realizzare detto impianto, intervenendo *ad adiuvandum*;
- ha attivato nel settembre 2015 una campagna di rilevazione del disturbo olfattivo;
- ha richiesto nel medesimo periodo, urgenti interventi di attività di controllo e vigilanza sulla gestione del suddetto impianto, per emergenza ambientale venutasi a creare per l'inquinamento formatosi sotto forma di grave disagio olfattivo, all'indomani della messa in funzione dell'impianto;
- ha convocato assemblee pubbliche di informazione ai cittadini sulle problematiche relative all'impianto di compostaggio in Massa D'Albe;
- con delibera di G.C. n. 96 del 19.10.2016 il Comune ha incaricato il proprio legale ad intervenire attivamente nel ricorso di appello promosso dal Comitato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 21-12-2017 COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI

Dopo l'appello nominale fa ingresso nell'aula consiliare il consigliere Sig.ra Valeria Gentile.

## **Il Sindaco**

Relaziona sulla presente proposta di deliberazione. Informa il Consiglio Comunale che il costituito **"Comitato difesa del territorio equo"**, come già annunciato dal consigliere Sig. Sante Gentile, in una precedente seduta consiliare, ha fatto pervenire a questo Comune una nota contenente circostanziate censure e rilievi sul procedimento che ha portato alla autorizzazione e realizzazione dell'impianto di compostaggio nel Comune di Massa D'Albe, chiedendo che il Consiglio Comunale ne prenda visione, per il successivo inoltro a tutti gli Organi ed Autorità Amministrative che lo hanno formato, affinché gli stessi forniscano chiarimenti su ogni singolo rilievo e interrogativo e ad ogni singola argomentata censura. Descrive, in particolare, le singole censure e gli interrogativi contenuti nella nota citata. Il Sindaco ricorda infine che il Comune, come peraltro citato nella proposta di deliberazione, ha già intrapreso azioni di contrasto contro la realizzazione del suddetto impianto ed evidenzia in particolare che ha incaricato un proprio legale ad intervenire attivamente nel ricorso al Consiglio di Stato promosso dal Comitato avverso la Sentenza del T.A.R. Abruzzo-L'Aquila N. 117/2016, a tutela dell'interesse di questa collettività comunale.

Il consigliere Sig. Sante Gentile, interviene precisando di non avere nulla da aggiungere a quanto relazionato dal Sindaco ed a quanto il Comitato ha evidenziato nella nota che è stata posta in visione a questo Consiglio Comunale. Ringrazia il Sindaco e l'intera Amministrazione Comunale per aver recepito l'istanza del "Comitato difesa del territorio equo", auspicando che con questo ulteriore passaggio si possa arrivare ad avere delle risposte esaustive, atteso che a chiederle questa volta è una intera Amministrazione Comunale. Riferisce al Consiglio Comunale di essersi recato più volte negli uffici dirigenziali a chiedere chiarimenti sui rilievi e sulle leggerezze procedurali evidenziate nella nota posta oggi in visione al Consiglio Comunale e di essere rimasto letteralmente sconcertato dal fatto che alcuni funzionari regionali che hanno partecipato all'istruttoria del procedimento, che ha portato alla autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di compostaggio, ignorassero il Piano integrato dei rifiuti posto in essere dalla Regione. Riferisce che la Regione nella modifiche al suddetto Piano dei rifiuti sta prevedendo un limite inferiore ai 500 metri dai siti sensibili.

Il consigliere Sig. Di Cristofano Domenico annuncia di essere favorevole con questa deliberazione a richiedere chiarimenti sulle osservazioni evidenziate dal Comitato e di valutare successivamente all'esito degli stessi eventuali azioni da intraprendere.

Il Sindaco da lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione ed invita i consiglieri ad esprimersi in merito.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta deliberativa n. 39 del 18/12/2017 avente ad oggetto:  
**"PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEI RILIEVI PRESENTATI DAL**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 21-12-2017 COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA PERROTTA MARIA

Presidente  
F.to AVV. AMICONI MARIANGELA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune, per quindici giorni consecutivi.

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza comunale, li 24 GEN 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA PERROTTA MARIA

Pubb. n. 57/2018

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e della L. n. 69/2009;

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ;

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami (art. 134, comma 3);

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA PERROTTA MARIA

Sede

La sottoscritta ARMATI VELINA nata a ROMA il 02/05/1963  
C.F. RMTVLNG3E42H504Y residente in MASSA D'ALBE (AQ) alla  
via CESARE LUCE, 11, in qualità di Presidente del Comitato Difesa del Territorio  
Equo, in forza del verbale del 11-12-2017 che si allega alla presente

#### PREMESSO CHE

Nel 1997, la Regione Abruzzo ha approvato il "Progetto Speciale Territoriale Recupero Cave Area alba Fucens", in seguito PST1997, tuttora vigente e riguardante i Comuni di Magliano de' Marsi, Massa d'Albe e Avezzano (Cfr Deliberazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo n: 4590/1993 e n. 2085/1997 e Deliberazioni del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n.: 86/16 del 14 dicembre 1993 e n. 70/14 del 7 Ottobre 1997);

CONSIDERATO CHE il PST1997 disciplina e regola le attività estrattive, dispone circa il recupero morfologico e ambientale ed il ripristino dei luoghi, stabilisce il quantitativo massimo estraibile di materiale, stabilisce le modalità di recupero ambientale e di ripristino, fissa gli indici /parametri relativi alla superficie da boscare, dispone sulla sistemazione vegetazionale etc. ed è corredato da Pareri, Cartografia, Normativa Tecnica etc., parti integranti dello stesso.

RICHIAMATA l'attenzione sul fatto che, tra gli atti componenti il PST1997:

- Il "Parere Tecnico Valutativo" (art. 50 L.R. N. 18/83), modificato con prescrizioni del CRTA di cui al Parere n. 1/A del 03.04.1997, allegato come parte integrante alla DGR n. 2085/1997, stabilisce che "Il PST consentirà un'attività estrattiva per una produzione di circa 10 milioni di metri cubi di inerti, oltre a ciò è prevista la movimentazione di ulteriori 2 milioni di metri cubi necessari ad ottenere un adeguato ripristino dei fronti di cava" (Cfr. Allegato 1 a questa nota, pag. 6 capoverso precedente il punto 4.).
- Le "Norme Tecniche", composte da 19 articoli, sono tuttora vigenti e all'articolo 8 (Area di estrazione) dispone che "... Le Amministrazioni Comunali interessate di Magliano dei Marsi, Massa d'Albe e Avezzano devono predisporre un programma estrattivo poliennale e di ripristino ambientale ..." e che "... Tale programma deve delineare modi, tempi e modalità di assegnazione delle aree, ivi compreso il successivo ripristino ambientale, da stabilirsi con specifiche convenzioni ... Le convenzioni devono contenere un progetto di recupero ambientale redatto in osservanza delle presenti norme e delle sezioni tipo previste sulle schede illustrative contenute nel PST. Il Progetto di coltivazione e di recupero ambientale deve essere redatto da un architetto o ingegnere esperto nel settore del verde e dell'ambiente e con la collaborazione di un agronomo e di un geologo. ..." (Cfr. Allegato 2 a questa nota).

RICHIAMATA ALTRESÌ l'attenzione sul fatto che l'amministrazione di Massa d'Albe proprio ai sensi dell'Articolo 8 delle Norme Tecniche del PST1997, più sopra citato, ha predisposto e adottato, con Deliberazione di consiglio Comunale n. 60 del 26.10.2001, il "PROGRAMMA POLIENNALE DI

ESTRAZIONE E DI RECUPERO AMBIENTALE NELL'AREA CAVE DI ALBA FUCENS", di seguito "Programma Poliennale 2001" e considerato che solo questo, e non altro, essa poteva fare in base all'articolo 8 suddetto, come correttamente riportato nel "PREMESSO CHE" della Deliberazione n. 60 suddetta. (Cfr. Allegato 3 a questa nota, pagina 7) e che, dunque, qualunque modifica/variante al PST1997 avrebbe avuto la necessità di essere depositata e pubblicata nei suddetti tre Comuni e presso la Provincia dell'Aquila, come avvenuto in sede di adozione del PST1997.

ATTESO che, in vigore del PST1997 e del Programma Poliennale 2001, la ditta CESCA S.a.s. di CONTESTABILE D. & C. ha presentato al Comune di Massa d'Albe la richiesta di realizzare un impianto di compostaggio e che l'ubicazione di questo impianto ricadeva (e ricade) all'interno dell'area normata dal PST1997 e dal Piano Poliennale 2001 già citati (è bene ricordare che il PST1997 è sovraordinato ai singoli Piani Regolatori Comunali dei tre Comuni cui si riferisce e che questi devono essere adeguati ai contenuti del PST1997 ed anche al Piano Poliennale 2001 dato che questo, come visto più sopra, è una parziale attuazione di quanto contenute nelle Norme Tecniche del PST1997).

RILEVATO CHE la succitata ditta CESCA S.a.s. alla data della presentazione della richiesta suddetta esercitava (e ancora oggi esercita) attività di estrazione di materiale dalla cava che sta coltivando, e richiamata l'attenzione a tal proposito sul fatto che l'Art. 2 (Attuazione) delle Norme Tecniche del Programma Poliennale 2001 (Norme che sono parte integrante del Programma poliennale 2001) stabilisce che **non possa darsi luogo a riconversione delle attività estrattive in essere se non alla fine del Programma Poliennale 2001 e solo sulle aree già recuperate**. Infatti:

- L'Art. 2 citato così recita: " I Privati in forma singola o associata sono tenuti a presentare progetti di escavazione e di conseguente recupero ambientale che ricomprendano anche le aree già escavate: ... **I privati in forma singola o associata, alla fine del programma di escavazione, predispongono progetti plano volumetrici finalizzati alla riutilizzazione delle aree recuperate per la realizzazione di impianti di attrezzature a verde, impianti sportivi, ludici e ricreativi, attrezzature turistico ricettive, insediamenti artigianali e/o industriali. ...**". (Cfr. Allegato 4 a questa nota).
- Nella "Relazione Illustrativa" (Parte integrante del Programma Poliennale 2001) è ben chiarito il significato ed il perché del contenuto dell'Art. 2 più sopra riportato. Infatti in essa si legge che: "l'esaurimento delle aree estrattive e il conseguente recupero ambientale comporterà per le imprese estrattive la cessazione della propria attività. ... pertanto **si chiede di prevedere, per le aree recuperate ..., la possibilità di insediamenti produttivi non impattanti, finalizzati alla riconversione delle imprese estrattive.**" (Cfr. Allegato 5 a questa nota – punto 3) pagina 2).

CONSIDERATO, ancora, che alla luce di quanto previsto dall'Art. 2 delle Norme Tecniche del Programma Poliennale 2001 (che ha accolto quanto richiesto dai cavatori come ben specificato nella Relazione Illustrativa succitata), gli Uffici comunali preposti, verificato che il Programma Poliennale 2001 non era (e ancora non è) esaurito e che la Ditta CESCA S.a.s. di CONTESTABILE D. & C. ancora esercitava (ed esercita a tutt'oggi) l'attività estrattiva, avrebbero dovuto respingere la richiesta della Ditta CESCA mirante alla realizzazione di un impianto di compostaggio all'interno del PST1997 e del Programma Poliennale 2001, dato che non ricorreva nessuna delle condizioni previste dalla norma citata che, è bene precisarlo ancora, è sovraordinata al PRG comunale e che non è derogata e



derogabile da altri strumenti di Pianificazione (il PST è parte integrante del QRR a mente dell'Art. 3 della Legge Regionale 18/83).

RILEVATO CHE sarebbe auspicabile sapere se e quali parti delle aree siano state già recuperate a livello ambientale dalla ditta CESCA S.a.s. all'interno del proprio progetto di coltivazione della cava, in ossequio sia al PST1997 sia al Programma Poliennale 2001, e se l'Ufficio comunale competente abbia effettuato un sopralluogo di verifica (nell'istruttoria dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Abruzzo, al riguardo, è solo indicato che "sono state fornite dichiarazioni con firma autenticata del Direttore dei Lavori, tale Contestabile Domenico, in merito al regolare andamento dei lavori eseguiti e la loro conformità al progetto approvato ...").

EVIDENZIATO CHE ancora oggi non è possibile procedere ad alcuna riconversione delle attività estrattive e a nessun allargamento unilaterale delle aree di estrazione stante l'operatività in essere del Programma Poliennale 2001 e il limite massimo di materiale estraibile all'interno del PST 1997 fissato complessivamente per i tre Comuni in 12 milioni di metri cubi, così come meglio specificato nel Parere Tecnico Valutativo già citato e allegato.

EVIDENZIATO altresì che nella Relazione Illustrativa del Piano Poliennale 2001, è riportata la richiesta di "estensione della destinazione d'uso **delle aree recuperate** agli insediamenti artigianali e/o industriali (Cfr. Allegato 5 a questa nota, Pagina 3 quint'ultimo rigo) e che gli obiettivi che il programma si propone di raggiungere sono, nell'ordine, i seguenti (Cfr. Allegato 5 a questa nota, Pagina 4):

- a) **Recupero ambientale** di un territorio di notevole valenza turistica, dovuta alla vicinanza con l'area archeologica di Alba Fucens, con l'Area naturalistica del monte Velino e col bacino sciistico del monte Magnola;
- b) **Soluzione dell'annosa controversia Comune/cavatori**, relativa all'escavazione abusiva delle terre civiche;
- c) **Riconversione dell'attività estrattiva** delle imprese operanti nell'area **in attività artigianale e/o industriale compatibile**;
- d) **Sviluppo del turismo**, dell'occupazione e dell'economia del territorio.

SOTTOLINEATO CHE, data l'enfaticizzazione e la peculiarità dei seguenti temi: recupero ambientale; valenza turistica dell'area archeologica e naturalistica vicina; riconversione dell'attività estrattiva in altra compatibile; insediamenti produttivi non impattanti; sviluppo del turismo, appare legittimo porsi la domanda se la localizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti sia un insediamento "**compatibile**", "**non impattante**", che possa consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il Programma poliennale 2001 più sopra richiamati, e come questa domanda sia rafforzata ancora di più dal fatto che le Norme Tecniche del PST1997, all'art. 10 (interventi di riorganizzazione ambientale) prevedono la possibilità per il comune di Magliano dei Marsi (confinante con Massa d'Albe) di realizzare "... **attrezzature e impianti sportivi, impianti ludici e ricreativi, attrezzature turistico-alberghiere e di ristoro** ...". (Cfr. Allegato 2 a questa nota, Pagina 9).

RIMARCATO CHE, alla luce di quanto sottolineato nel punto precedente, a garanzia di esso, per le Attività economico-produttive, l'art. 9 (destinazioni d'uso e organizzazione degli spazi pubblici e privati) delle Norme Tecniche del PST1997 dispone che " ... nell'area appositamente indicata deve

essere redatto un P.I.P. (piano di insediamenti produttivi) ai sensi della Legge 865/71." (Cfr. Allegato 2 a questa nota, pagina 9) e che, sempre per la stessa ragione, l'art. 2 (Attuazione) delle Norme Tecniche del Programma Poliennale 2001 (Cfr. Allegato 4 a questa nota, Pagina 1) dispone che debbano essere predisposti "progetti pianovolumetrici" e che "I progetti piano volumetrici e attuativi vanno comunque sottoposti al parere della Regione".

RICHIAMATA ancora l'attenzione, sempre in riferimento alla richiesta per la costruzione di un impianto di compostaggio, avanzata dalla ditta CESCA S.a.s. al Comune di Massa d'Albe, sul fatto che:

- Il progetto presentato dalla ditta, datato maggio 2013, è stato redatto avendo a riferimento i contenuti e le prescrizioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia dell'Aquila, come si può facilmente riscontrare al punto 3.3. dell'Elaborato AMB 02R SINTESI NON TECNICA – nel Sommario indicato come punto 3.4.-. (Cfr. Allegato 6 a questa nota, Pagina 14).
- Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia dell'Aquila **ESCLUDE** la possibilità di costruire impianti di compostaggio ad una distanza inferiore a 1500 metri da "funzioni sensibili" quali ospedali, scuole etc. (Cfr. Allegato 7 a questa nota, Punto 5.3., pagina 136).

CONSIDERATO CHE l'impianto di compostaggio della Ditta CESCA S.a.s. sembra essere stato progettato e realizzato a circa 1300 metri dalle scuole dell'infanzia, materne e medie del Comune di Magliano de' Marsi e che, quindi, in ossequio a questa disposizione, l'impianto di compostaggio non poteva essere progettato e ubicato in quel sito e gli Uffici Comunali di Massa D'Albe avrebbero dovuto rigettare la richiesta avanzata dalla Ditta CESCA S.a.s..

RITENUTO opportuno segnalare che tra la documentazione allegata al Progetto della ditta CESCA S.a.s., per la costruzione di un impianto di compostaggio all'interno del PST 1997 e del Programma Poliennale 2001, vi è, quale parte integrante, la "ASSEVERAZIONE" resa avanti al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace in Avezzano, dal "Capogruppo responsabile dello Studio di Impatto Ambientale e del Progetto definitivo redatto per conto della CESCA s.a.s di Contestabile Domenico & C. di Avezzano" e che questa ASSEVERAZIONE, a disposizione anche del Comitato VIA della Regione Abruzzo in sede istruttoria per il rilascio del parere di competenza, attesta "l'esattezza e la veridicità degli elaborati componenti la documentazione tecnica ...". (Cfr. Allegato 8 a questa nota, Pagina 1).

PRESO ATTO che, nell'elenco degli elaborati del Progetto *de quo* della Ditta CESCA S.a.s., tra quelli relativi allo studio di impatto ambientale (vedi pagina 2 dell'Allegato 8), figura anche il già citato elaborato SINTESI NON TECNICA AMB 02R. (Cfr. Allegato 6 a questa nota) e, in riferimento a questo specifico elaborato, richiamata l'attenzione sul fatto che:

- 1) A pagina 7 è affermato che " Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto è una porzione di area che in passato è stata oggetto di attività estrattiva da parte proprio della CESCA s.a.s., successivamente ridestinata ad area industriale secondo uno specifico programma di recupero ambientale che verrà illustrato in seguito". In relazione a ciò: sul fatto che per poter presentare progetti per insediamenti artigianali e/o industriali all'interno dell'area normata dal PST1997 e Programma Poliennale 2001 occorra attendere la fine del Programma Poliennale 2001 (che è ancora in essere, come probabilmente dovrebbe sapere CESCA S.a.s. che parrebbe esercitare a tutt'oggi l'attività estrattiva in

quell'area) e sul fatto che tali progetti possano essere presentati su aree già fatte oggetto di recupero ambientale, si rimanda all'art. 2 delle Norme tecniche (cfr. Allegato 4 a questa nota). Ciò stante, ci si domanda se effettivamente risponda al vero, alla luce della documentazione citata, quanto asseverato dal Capogruppo responsabile dello Studio di Impatto Ambientale e del Progetto definitivo redatto per conto della CESCA s.a.s di Contestabile Domenico & C. di Avezzano.

2) A pagina 8 è affermato che: "In data 29.11.2012 con le note protocollo n. RA269946 (all. 1) e RA279546 (all. 2) la CESCA Sas ha ottenuto nulla osta alla variante al piano di coltivazione della cava e nulla osta allo svincolo del lotto IV la riconversione industriale conformemente al Piano Speciale approvato con DCC n. 60 del 25.10.2001 (Tav. AMB01)", invece, come si può riscontrare dalle suddette note della Regione Abruzzo (Cfr. Allegato 9 e Allegato 10 uniti a questa nota), i Nulla Osta sono stati rilasciati dal "punto di vista strettamente minerario" condizionandoli: il primo nulla osta a "tutto quant'altro previsto nel provvedimento di Autorizzazione Comunale n. 7 del 12/4/2004, in vigore fino al 20/5/2014, e nella documentazione ad esso allegata" (Cfr. Allegato 9); il secondo nulla osta "a condizione che il suo utilizzo futuro sia conforme a quanto previsto nelle "Norme Tecniche" allegate al "Programma Poliennale di Estrazione e Recupero Ambientale nell'Area Cave di Alba Fucens" approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 26/10/2001" (Cfr. Allegato 10). A tal riguardo si evidenzia che:

a) La Ditta CESCA S.a.s ha chiesto la variante ai lotti di coltivazione (che non è una variante al PRG o al PST 1997 o al Programma Poliennale 2001 per le quali, tra l'altro, l'Ufficio Attività estrattive non ha competenza) e la prosecuzione dell'attività estrattiva;

b) La Ditta CESCA S.a.s. ha chiesto lo svincolo di un singolo lotto - il IV - dell'area oggetto di coltivazione a cava (sugli altri si presume ancora eserciti l'attività estrattiva avendo richiesto, tra l'altro, la proroga decennale della convenzione al Comune), per poterlo utilizzare per un **"successivo insediamento industriale", in conformità a quanto previsto nelle norme tecniche** del "Programma Poliennale di estrazione e di recupero ambientale nell'area cave di Alba Fucens in variante al PST Recupero Cave Alba Fucens", approvato con Delibera di C.C n. 60 del 26.10.2001. **Queste norme, come già visto e segnalato** (Cfr. Allegato 4) **non consentono di riconvertire le attività estrattive prima della fine (esaurimento) del Programma Poliennale 2001** (alla conformità ad esse rimanda anche l'Ufficio Attività Estrattive della Regione Abruzzo con la nota n. RA 270546 citata in precedenza e allegata). Infatti **solo alla fine del Programma Poliennale 2001 e solo sulle aree già recuperate a livello ambientale (Art. 2 Norme Tecniche) si potranno riconvertire le attività estrattive in altre attività, compatibili e non impattanti, mediante l'applicazione dell'art. 5 delle Norme Tecniche citate.**

3) Sempre a pagina 8 è affermato che: "Il comune di Massa d'Albe, con nota prot. n. 1173 del 16.03.2013 (all. 3) ha preso atto della variante e dello svincolo del 4° lotto per la definizione del progetto di riconversione, ha comunicato nel contempo alla CESCA s.a.s. la propria presa d'atto della presente proposta progettuale, riconoscendo la valenza dell'iniziativa e riconoscendo la buona opportunità per il territorio". ( Cfr. Allegato 11 a questa nota). A tal riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che:

a) Il Progetto della ditta CESCA S.a.s. è datato maggio 2013 mentre la nota del Comune di Massa d'Albe n. 1173 (la nota è dell'Ufficio del Sindaco e firmata da persona diversa da questi, stando alla barratura apportata sulla relativa carica), è del 16 marzo 2013. A tale riguardo, è spontaneo chiedersi: come poteva il Sindaco di Massa d'Albe, o chi eventualmente ha apposto la firma sulla lettera *de qua*, conoscere a marzo 2013 il progetto che risulta essere stato redatto due mesi dopo (a maggio 2013)? Poteva il Sindaco, o chi per lui, e con quale competenza, veste, autorità o potere, attribuitagli da quale Legge, "PRENDERE ATTO" della variante e dello svincolo del 4° lotto (i cui nulla osta regionali, come già visto, sono stati rilasciati dal "punto di vista esclusivamente minerario") per la definizione del progetto di riconversione? Poteva il Sindaco, o chi per lui, e in quale veste, "PRENDERE ATTO" della proposta progettuale? Così operando, si è tenuto conto della ripartizione e della distinzione delle competenze tra gli Organi del Comune, stabilita da legge dello Stato?

b) La succitata lettera prot. n. 1173 del 16.03.2013 ha la forza giuridica di impegnare l'Amministrazione Comunale? A tal proposito torna spontaneo chiedersi: perché viene allegata alla documentazione progettuale e "considerata" come una PRESA D'ATTO del progetto di riconversione, pur essendo noto che ogni riconversione industriale (come già visto) non può essere autorizzata se non alla fine del Programma Poliennale 2001 e che a decidere sulla riconversione è competente altro Organo/Struttura? E allora l'asseverazione?

4) A pagina 14 dell'Elaborato vi è il paragrafo 3.3. NORMATIVA DI SETTORE – Ambito Provinciale.

La ditta CESCA S.a.s. esplicita in questo paragrafo, dunque ne ha contezza, le previsioni e prescrizioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia dell'Aquila. In particolare è riportato che "Scopo del Piano Provinciale è ... • individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti ...". Ebbene tale Piano di Gestione dei Rifiuti, alla pagina 136, relativamente a "Individuazione aree idonee e non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di compostaggio e selezione/stabilizzazione (o tecnologie equivalenti)", nell'indicatore di "PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DA MOLESTIE", alla Voce "distanza da funzioni sensibili" riporta come TIPO DI CRITERIO: "escludente per distanze < 1500 m". (Cfr. Allegato 7 a questa nota).

Le domande a questo proposito che sorgono spontanee sono le seguenti:

a) Come è stato possibile che Progettisti (che citano il Piano Provinciale Gestione di Rifiuti e le norme tecniche del PST 1997 e del Programma poliennale 2001), Uffici Comunali (che hanno a disposizione gli elaborati del progetto, il Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti, il PST 1997 e il Programma Poliennale 2001), i Componenti del Comitato VIA della Regione Abruzzo, Il Dirigente e i Funzionari della Regione Abruzzo del Servizio Gestione Rifiuti (che ben conoscono il Piano regionale e quello Provinciale di Gestione dei Rifiuti e che altrettanto bene conoscono (o dovrebbero conoscere) anche il contenuto delle norme tecniche del PST1997 e del Programma Poliennale 2001) abbiano potuto disattendere le disposizioni vincolanti del Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti della Provincia dell'Aquila ed anche quelle del PST 1997 e del Programma Poliennale 2001?

b) Come è possibile che nella ASSEVERAZIONE resa dal Capogruppo responsabile dello Studio di Impatto Ambientale e del Progetto definitivo redatto per conto della CESCA s.a.s di Contestabile Domenico & C. di Avezzano (già citata ed allegata) si sia potuto affermare "l'esattezza e la veridicità degli elaborati componenti la documentazione tecnica ...", quando, stante il contenuto vincolante del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia dell'Aquila, risulta evidente che l'impianto di compostaggio della ditta CESCA S.a.s. non poteva essere ubicato nel sito scelto trovandosi a una distanza inferiore a 1500 metri dalle scuole di Magliano de' Marsi (funzioni sensibili) come meglio specificato più sopra? E lo stesso interrogativo sorge nel confronto tra quanto asseverato ed il contenuto delle Norme Tecniche del PST 1997 e del Programma poliennale 2001!

5) La previsione della fascia minima di 1500 metri (distanza dalle funzioni sensibili) è stata inserita nel Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti in virtù di quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Questo Strumento pianificatorio, infatti, a pagina 356 (Cfr. Allegato 12 a questa nota) dispone che: " ... Per garantire la tutela della salute e del territorio di insediamento dell'impianto, tuttavia, i piani subordinati, potranno prevedere fasce preventive minime nelle quali la localizzazione degli impianti di trattamento (con particolare riguardo agli impianti di compostaggio) sia esclusa a priori".

E proprio questo è quanto ha fatto la Provincia dell'Aquila, che ha competenza nella individuazione dei siti idonei e non idonei ad ospitare impianti di trattamento dei rifiuti, a proposito proprio degli impianti di compostaggio! Ha fissato in 1500 metri la fascia minima in cui non è possibile la localizzazione di impianti di compostaggio.

Pare lecito anche qui chiedersi: come è stato possibile autorizzare (e perché?) l'impianto della ditta CESCA S.a.s. a 1300 metri circa dalle scuole di Magliano de' Marsi (funzioni sensibili)? AL PST 1997, al Programma Poliennale 2001 non pare siano ammesse deroghe e tanto meno al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, che infatti la ditta ha richiamato negli elaborati progettuali e al quale, in certo modo, ha dichiarato di essersi uniformata avendo allegato al progetto l'ASSEVERAZIONE già citata in precedenza. Potrebbe essere stato il contenuto della suddetta ASSEVERAZIONE a creare "confusione"?

6) A questo punto, sembra legittimo chiedersi SE L'AIA RILASCIATA PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ABBAIA TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO SOPRA EVIDENZIATO.

RITENUTO opportuno ricordare che il PST 1997, ai sensi dell'articolo 6-bis della L.R. 18/1983, fu depositato, per 60 giorni, presso le Segreterie: della Provincia dell'Aquila; del Comune di Magliano de' Marsi; del Comune di Massa d'Albe; del Comune di Avezzano e il relativo avviso fu pubblicato sui quotidiani a diffusione regionale e sul BURA (Cfr. Allegato 1, Pagina 2) e che, da ciò, dovrebbe discendere che ogni modifica ad esso (eccezion fatta solo per quanto espressamente previsto dalle Norme Tecniche del medesimo PST1997) avrebbe dovuto (e dovrà in futuro) seguire lo stesso iter previsto appunto dall'art. 6Bis della citata legge regionale n. 18/83;

RITENUTO opportuno, infine, segnalare che, con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Massa d'Albe n. 13 del 03.07.2013, relativa a "Istanza di autorizzazione all'alienazione tramite permuta di terreni soggetti ad uso civico ubicati in località "Il Campo" del comune di Massa d'Albe a carico della ditta CESCA sas. L.R. 25/1988 e ss.mm.ii. art. 6 – Determinazioni", il Consiglio ha espressamente

deliberato di "autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a costituirsi in rappresentanza del Comune nell'atto pubblico a rogito del Segretario Comunale, autorizzando lo stesso alla rinuncia dell'ipoteca legale"; l'atto in questione, invece, è stato stipulato a rogito di un Notaio. Detta permuta riguardava alcune particelle di terreni appartenenti al Comune di Massa d'Albe quale demanio civico e alcune particelle di terreni per le quali la ditta CESCA s.a.s. di Contestabile Domenico & C. ha dichiarato di essere possessore: orbene, gli Uffici Regionali competenti hanno autorizzato la Permuta ma non risulta che sia stato disposto il mutamento di destinazione d'uso delle particelle in questione.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RAPPRESENTATO

la sottoscritta, nella succitata qualità, chiede a Codesto Comune di far prendere visione al Consiglio Comunale dei rilievi tutti analiticamente evidenziati per il successivo inoltro a tutti gli Organi e Autorità Amministrative che hanno formato il procedimento che ha portato alla autorizzazione ed alla realizzazione dell'impianto di Compostaggio di Massa D'Albe, affinché forniscano adeguati e puntuali chiarimenti e riscontri in merito ad ogni singolo interrogativo e ad ogni singola argomentata censura, onde valutare eventuali e successive azioni da intraprendere a tutela del nostro territorio.

Allegati come da testo.

Magliano de' Marsi, 12/12/2017

Velina Armati

Presidente del Comitato DI DIFESA  
DEL TERRITORIO EQUO

*Velina Armati*